


CORTE DEI CONTI



0008918-15/12/2011-SC\_VEN-T97-A



REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI	
SEZIONE REG.LE CONTROLLO - VENEZIA	
3	22 DIC. 2011 42 -
Registro	<i>[Signature]</i> oglio

COMMISSARIO DELEGATO CONTROLLO PREVENTIVO

PER L'EMERGENZA SOCIO ECONOMICO AMBIENTALE RELATIVA AI CANALI PORTUALI DI GRANDE NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 Dicembre 2004

DECRETO n. 30 del 15 DIC 2011

OGGETTO Attuazione dell'art. 4, lettera B dell'Accordo di Programma 31.03.2008. Ditta SIFA S.c.p.a.  
- Rinnovo autorizzazione allo svolgimento di attività sperimentali di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi.

### IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, prorogato, da ultimo, con D.P.C.M. in data 29.10.2010 a tutto il 31 Dicembre 2011;

VISTA l'Ordinanza n. 3383 del 3.12.2004 e ss.mm. ii. e, in particolare, l'Ordinanza n. 3841 del 19.01.2010, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato l'Ing. Roberto Casarin Commissario Delegato per fronteggiare tale emergenza, dettando altresì disposizioni per la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione;

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3622 del 18.10.2007, n. 3807 del 15.11.2009, con le quali, tra l'altro, è stata modificata ed integrata la suddetta Ordinanza n. 3383/2004;

VISTO l'Accordo di Programma denominato "Vallone Moranzani", sottoscritto in data 31.03.2008 tra le varie amministrazioni pubbliche e soggetti privati interessati, per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera;

DATO ATTO che all'art. 4, lettera B di tale Accordo di Programma è previsto che SIFA S.c.p.a., concessionaria della Regione del Veneto, realizzi e gestisca impianti di inertizzazione/stabilizzazione dei fanghi di dragaggio con caratteristiche "oltre C Protocollo 1993" che, dopo disidratazione, risultano classificati come rifiuti pericolosi per la presenza di contaminanti inorganici, al fine di renderli compatibili con lo smaltimento definitivo in discarica per rifiuti non pericolosi;

CONSIDERATO, peraltro, che a tale trattamento di inertizzazione/stabilizzazione devono essere sottoposti anche i rifiuti non pericolosi che non rispettano i limiti dei test di cessione previsti per il conferimento in discarica di rifiuti non pericolosi;

VISTI i propri Decreti n. 13 del 14.07.2009, n. 20 del 09.11.2009 e n. 14 del 06.10.2010, con i quali SIFA S.c.p.a., Concessionaria della Regione del Veneto, è stata autorizzata a svolgere, con le tecnologie Novosol e HPSS, attività di trattamento sperimentale su sedimenti di dragaggio e terreni contaminati provenienti dal Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera – Venezia, non pericolosi e pericolosi, per il loro, successivo, smaltimento nella discarica prevista dall'Accordo di Programma del 31 Marzo 2008;

CONSIDERATO che le attività di sperimentazione sopra citate, al fine di verificare che i rifiuti trattati sono "stabili e non reattivi" sono state sottoposte a prove analitiche diverse da quelle successivamente stabilite con Decreto n. 10 del 17.05.2011;

CONSIDERATO, pertanto, che è necessario ripetere le sperimentazioni di cui trattasi, allo scopo di verificare che i rifiuti trattati siano "stabili e non reattivi" sulla base dei criteri definiti con il Decreto n. 10/2011 sopra citato;

VISTA la nota di SIFA S.c.p.a. n. PM/fi/497/11 del 20.09.2011, integrata con nota GC/dv/558/11 del 18.10.2011, con le quali viene chiesta l'autorizzazione allo svolgimento di attività sperimentali dei processi "Novosol" e "HPSS" ;

CONSIDERATO che gli impianti sperimentali "Novosol" e "HPSS" sono collocati nell'area ALLES di Fusina – Venezia, dove sono già presenti impianti per la gestione dei fanghi di dragaggio;

CONSIDERATO che per lo svolgimento di attività sperimentali del processo "Veritas" non è necessario il rilascio di autorizzazione, in quanto tali attività verranno svolte presso l'impianto di Veritas di Fusina - Venezia, autorizzato alla gestione di 30.000 t/anno di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, fra i quali sono ricompresi anche i rifiuti oggetto di sperimentazione e che, pertanto, tali rifiuti devono solamente essere sottoposti a verifiche analitiche secondo i criteri stabiliti nel già citato Decreto n. 10 del 17.05.2011.

CONSIDERATO che il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività sperimentali di gestione di rifiuti è disciplinato da norme alle quali il Commissario Delegato è autorizzato a derogare, in forza delle Ordinanze del Presidente del Consiglio sopra citate, con particolare riferimento all'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla procedura ed all'Autorità che rilascia l'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti ed all'articolo 211 del medesimo D.Lgs 152/2006 nella parte in cui prevede che l'autorizzazione per impianti di ricerca e sperimentazione abbia durata di due anni;

VISTA la normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., che sottopone all'obbligo di verifica di assoggettabilità a tale procedura gli impianti sperimentali di smaltimento di rifiuti di cui trattasi;

CONSIDERATO che il Commissario Delegato è autorizzato ad effettuare tale verifica di assoggettabilità, in forza della OPCM n. 3807 del 15 Settembre 2009 già citata.

VISTO il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004, espresso in data 19 Ottobre

2010 sulla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività sperimentale di gestione rifiuti sopra citata;

CONSIDERATO che, al fine della emanazione dei Decreti n. 13/2009, n. 20/2009 e n. 14/2010, il Comitato Tecnico Scientifico si era già espresso favorevolmente in merito alla non assoggettabilità della sperimentazione di cui trattasi alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 21 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota di SIFA S.c.p.a. n GC/dv/642/11 del 15.11.2011, con la quale si comunica che gli oneri economici per l'attività sperimentale di cui trattasi sono a carico della stessa ditta, senza alcun onere economico per la gestione Commissariale;

CONSIDERATO che tutta la documentazione sopra citata è resa disponibile sul sito della Struttura Commissariale [www.ccpv.it](http://www.ccpv.it), pagina "Interventi – Progetti";

#### DECRETA

1. E' rinnovata l'autorizzazione rilasciata con i Decreti n. 13/2009, 20/2009, 14/2010, in forza dell'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004 e s.m.i, allo svolgimento, da parte di SIFA S.c.p.a., di attività sperimentali di gestione di rifiuti costituiti da:
  - CER 17.05.05\*- fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose;
  - CER 17 05 06 - fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05\* ;
  - CER 17 05 03\*- terre e rocce contenenti sostanze pericolose;
  - CER 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03\*;con i processi "Novosol", "HPSS", per un quantitativo complessivo non superiore a 60 mc.
2. Le attività sperimentali devono essere svolte sotto il controllo di ARPAV secondo i "Criteri di stabilità e non reattività, biodegradabilità, monoliticità dei rifiuti" approvati con Decreto n. 10 del 17.05.2011, per un tempo non superiore a 6 mesi a far data dalla comunicazione al Commissario Delegato, ad ARPAV e a ISPRA di avvio delle attività sperimentale di cui al punto precedente;
3. Il presente Decreto non comporta impegno di spesa per la gestione Commissariale, in quanto gli oneri per la realizzazione delle suddette verifiche sperimentali sono a carico della ditta richiedente;
4. Copia del presente Decreto è trasmesso alla ditta SIFA S.c.p.a., ad ALLES, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Magistrato alle Acque di Venezia, alla Regione del Veneto, alla Provincia di Venezia, ad ISPRA, all'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, per quanto di competenza.
5. Il presente Decreto viene trasmesso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 sexies della L. n. 10/2011 alla Corte dei Conti – Sezione regionale di Venezia, per il controllo di legittimità;
6. Il progetto è reso disponibile, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 241/90 e ss.mm. e ii., sul sito della Struttura Commissariale: [www.ccpv.it](http://www.ccpv.it), pagina "Interventi – Progetti".

Venezia,

IL COMMISSARIO DELEGATO  
ing. Roberto Casarin

